

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2447 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2023

relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero (2023) 7450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI è richiamata all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto iv), di tale regolamento e rientra nella definizione di malattia elencata di cui all'articolo 4, punto 18), del medesimo regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie previste all'articolo 9 dello stesso. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾ definisce le malattie elencate di categoria da A a E e nell'allegato dello stesso regolamento di esecuzione l'HPAI è elencata come malattia di categoria A, D ed E.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell'HPAI. Tale regolamento delegato prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e, ove necessario, di ulteriori zone soggette a restrizioni in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'HPAI. Detta regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili nel resto del territorio degli Stati membri interessati da tale malattia («Stato membro interessato») prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.
- (4) Di conseguenza nell'allegato della presente decisione dovrebbero essere ora stabilite le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati in cui si applicano le misure di controllo della malattia previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

